



## Decreto n° 0101 / Pres.

Trieste, 8 maggio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 NOVEMBRE 2010, N. 245 (REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE DELLA RISERVA DI CACCIA O AD ALTRO SOGGETTO CHE ESPRIME IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO VENATORIO, IN ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 18, COMMA 3, E 39, COMMA 1, LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2008, N. 6 (DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FAUNISTICA E PER LESERCIZIO DELLATTIVITÀ VENATORIA)).

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 08/05/2017

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 03/05/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 04/05/2017



**Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

**Vista** la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

**Visto** l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 6/2008, il quale prevede l'individuazione, con deliberazione della Giunta regionale, di unità territoriali denominate riserve di caccia e l'assegnazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del territorio corrispondente a ciascuna riserva di caccia a una associazione senza fini di lucro costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio;

**Visto** l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2008, ai cui sensi la Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio;

**Visto** l'articolo 17 della legge regionale 6/2008, il quale dispone l'istituzione, con deliberazione della Giunta regionale, dei distretti venatori, unità territoriali composte dalle Riserve di caccia, dalle aziende faunistico-venatorie e dagli altri organismi venatori il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio, il cui Presidente è eletto tra i legali rappresentanti dei soggetti suddetti, con mandato di durata quinquennale;

**Visto** il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici, il finanziamento dei distretti venatori per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008;

**Visto** l'articolo 18 della legge regionale 6/2008, il quale individua le funzioni dei distretti venatori e, in particolare, il comma 3, lettera a) – come sostituito dall'articolo 3, comma 15, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) - il quale autorizza l'Amministrazione regionale a erogare, alla associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

**Visto** l'articolo 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6/2008 –come modificato dall'articolo 3, comma 15, lettera c), della legge regionale 25/2016 - il quale prevede che, con regolamento da emanarsi in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, della medesima legge, sono individuati, tra l'altro, i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e presidenza;

**Visto** l'articolo 3, comma 16, della legge regionale 25/2016, il quale prevede che la disposizione di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 15, lettera b), della medesima legge regionale 25/2016, si applica alle attività svolte dai beneficiari a partire dall'anno 2017;

**Visto** il proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. "Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro

soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)";

**Vista** la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) e, in particolare, l'articolo 2 che ha modificato la disciplina del termine del procedimento contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Richiamato** l'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000, il quale prevede che, nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, tali termini possono essere ampliati fino a un massimo di centottanta giorni;

**Ritenuto** pertanto necessario sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la rubrica del capo II, gli articoli 4 e 5 e gli allegati A e B al regolamento emanato con proprio decreto 16 novembre 2010, n. 0245/Pres., nonché introdurre la disciplina transitoria per l'anno 2017, al fine di adeguare il regolamento alle intervenute modifiche legislative, nonché di garantire, sin dal 1 gennaio 2017, la continuità dell'intervento contributivo, previsto dalla norma *de qua* per consentire lo svolgimento annuale dei compiti istituzionali e delle funzioni di rilievo pubblicistico da parte dei beneficiari;

**Ritenuto** altresì di stabilire in centottanta giorni i termini per la conclusione dei procedimenti di cui trattasi, in ragione di un'articolata istruttoria che deve tenere conto di una pluralità di fattori sia in fase di concessione, sia in fase di erogazione del contributo:

- la sostenibilità dei tempi istruttori anche in relazione alle complessive esigenze organizzative dell'ufficio;

- la non prevedibilità degli avvicendamenti dei beneficiari alla Presidenza dei distretti venatori, sia nel corso del mandato che alla sua scadenza, con elezioni da tenersi, quinquennialmente, entro la data del 1 marzo;

- la previa adozione della deliberazione della Giunta regionale di reimputazione degli impegni di spesa nell'esercizio in cui le obbligazioni risultano esigibili, così come stabilito dal paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

- la verifica simultanea di una pluralità di documenti, anche per pezzature di modesta entità, presentati dai beneficiari in un arco temporale circoscritto, con valutazione comparata in caso di avvicendamenti alla Presidenza dello stesso distretto venatorio;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 769;

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2010, n. 0245/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'erogazione dei contributi all'associazione della riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del distretto venatorio, in esecuzione degli articoli 18, comma 3, e 39, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -